



Provincia di Biella

Ambito Territoriale Minimo “BIELLA”

Stazione Appaltante

a cura della Centrale di Committenza della Provincia di Biella”

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo “ATEM BIELLA” CIG 9026175B3C

Riscontro a richieste chiarimenti di carattere tecnico e procedurale

D: (Quesito 143) A seguito della pubblicazione del timing di gara aggiornato che modifica soltanto i punti 4, 5 e 6 di quello originariamente fissato, si fa presente in primo luogo che non è stata modificata la previsione del punto 3 di detto timing che indica il 30.06.2023 quale “termine ultimo perentorio – a pena di esclusione – di firma digitale e marcatura temporale di tutti i file” allora coincidente con il termine di presentazione delle offerte secondo le previsioni del punto 12 del bando di gara che imponeva e impone la sottoscrizione di tutta l’offerta prima della data di consegna della busta amministrativa. Si rende quindi necessario che codesta Stazione Appaltante indichi il nuovo termine di sottoscrizione e apposizione della marca temporale su tutti i file componenti l’offerta. Tale nuovo termine di cui al punto 3 del timing dovrebbe, sulla base del punto 12 sopracitato, coincidere con la data entro cui presentare la busta amministrativa come in precedenza stabilito e dovrà inoltre quanto meno tenere in considerazione il periodo di tempo intercorso dall’annullamento parziale della gara da parte del TAR Piemonte con la sentenza n. 284/2023 del 29.03.2023 e il termine di consegna dell’offerta all’epoca fissato (30.06.2023), ossia circa 90 giorni. Pertanto, anche alla luce delle risposte che codesta Stazione Appaltante vorrà fornire ai chiarimenti sotto elencati, che si rendono necessari stante il significativo lasso di tempo trascorso dalla sospensione della gara fino al suo riavvio (oltre un anno e cioè dal 2 maggio 2023 al 22 agosto 2024), si richiede che il nuovo termine di sottoscrizione dell’offerta complessiva nonché di presentazione della busta amministrativa venga fissato non prima del 31.12.2024, posticipando altresì i termini per la consegna dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, affinché i potenziali concorrenti possano predisporre un’offerta consapevole, ragionata, competitiva e coerente con il nuovo contesto normativo e macroeconomico nonché con i chiarimenti e le informazioni aggiornate di VIR e tariffarie che la Stazione Appaltante vorrà fornire in risposta ai sottoelencati quesiti.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d’appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

Al riguardo, si precisa che rappresentano l'unica regolazione a cui fare riferimento quanto indicato all'art. 12 del Bando di gara rettificato ed al Timing di Gara rettificato. Pertanto, deve intendersi superato quanto contenuto nel chiarimento protocollo n. 19189 del 03.09.2024 reso via PEC dalla scrivente Stazione Appaltante e successivamente pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 26/09/2024.

D: (Quesito 144) In merito ai VIR Comunali che risultano approvati con la predetta deliberazione ARERA, codesta Stazione Appaltante si è limitata a confermarne l'approvazione; stante che, al di là di quanto genericamente asserito nell'Avviso, non sono stati resi noti né i valori ufficialmente trasmessi ad ARERA né quelli effettivamente approvati (non risultano in alcun documento reso pubblico), **si chiede** di fornire:

- il valore di VIR approvato da ciascun Comune che intende alienare i propri asset in sede di gara,
- il valore di Delta VIR-RAB complessivo d'ambito da utilizzare per la formulazione dell'offerta di gara.

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

D: (Quesito 145) Stante il mantenimento dell'art. 19 lett. l) del bando di gara, si chiede di chiarire quali siano i Comuni che intendono alienare i propri asset in sede di gara e quali invece quelli che intendono mantenere la proprietà degli stessi; per questi ultimi si chiede altresì la stima del canone concessorio che deve essere riconosciuto loro per il primo anno di gestione.

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

D: (Quesito 146) In relazione alla redazione del Piano Industriale, al fine di rendere confrontabili le offerte, e con riferimento alla risposta n. 66 fornita in data 07.04.2022, stante il considerevole periodo di tempo intercorso e gli aggiornamenti regolatori introdotti da ARERA, **si chiede** di confermare che il valore di WACC da utilizzare per il calcolo del VRT sia quello stabilito nella deliberazione ARERA 556/2023/R/COM in vece della precedente e superata Deliberazione 614/2021/R/COM.

R: Si conferma. In conseguenza, il valore di WACC da impiegarsi ai fini del calcolo del VRT è quello di cui alla deliberazione ARERA 556/2023/R/COM.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

D: (Quesito 147) In merito al precedente Quesito 01A si chiede di fornire la stima del valore di indennizzo da riconoscere ai gestori uscenti e ai Comuni per le porzioni di impianto acquisite dall'aggiudicatario della gara ATEM, aggiornata alla data di subentro nel primo impianto (Art. 19 Allegato 2 – DM 226/11 e s.m.i.).

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

D: (Quesito 148) Con riferimento alle risposte n. 17 e n. 68 fornite rispettivamente in data 31.01.2022 e 07.04.2022, stante il nuovo timing di gara fornito, ai fini della predisposizione del Piano Industriale di gara, si chiede di modificare la data di decorrenza dell'avvio della gestione d'Ambito al 01.01.2025 oppure al 01.01.2026, in luogo del 01.01.2024, essendo quest'ultima data già trascorsa tra la sospensione della gara e il suo riavvio.

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

D: (Quesito 149) Con riferimento alla risposta n. 136 fornita in data 03.10.2022, nella quale codesta Stazione Appaltante, in relazione agli investimenti nei comuni montanti ricadenti in fascia climatica "F", rimandava all'applicazione dell'art. 114-ter D.L. 34/2020, stante l'intervenuta nuova disciplina (DL 69/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103) abrogativa della norma citata, si chiede di confermare l'applicazione della norma subentrata.

R: Si conferma. In conseguenza, per gli investimenti relativi al potenziamento e nuova costruzione di reti e impianti in Comuni classificati come "zona climatica F" si applica la nuova disciplina del DL 69/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023 n.103.

D: (Quesito 150) Con riferimento alla risposta n. 67 fornita in data 07.04.2022, in relazione alla redazione del Piano Industriale di gara, la normativa di riferimento prevede che si debbano utilizzare gli ultimi valori approvati in via definitiva da ARERA prima della pubblicazione del Bando di gara, ovvero le tariffe per l'anno 2021 pubblicate da ARERA in data 29 dicembre 2020 con delibera 596/2020/R/gas. Tuttavia, ARERA ha pubblicato:

- in data 28.12.2021 la deliberazione 620/2021/R/GAS che aggiorna le tariffe per l'anno 2022,
- in data 29.12.2022 la deliberazione 736/2022/R/GAS che aggiorna le tariffe per l'anno 2023,
- in data 28.12.2023 la deliberazione 631/2023/R/GAS che aggiorna le tariffe per l'anno 2024.

Inoltre, lo "Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione", prevede che detti valori debbano essere aggiornati, applicando le seguenti istruzioni: [...] "con riguardo alla proiezione dei costi operativi, la valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di efficienza (*X factor, price cap*) sia pari a zero, a meno che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio successivo non siano già definiti dall'Autorità al momento dell'emissione della lettera di invito alla gara".

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

Stante il lasso di tempo trascorso e le modifiche regolatorie intervenute, **si chiede** di confermare che debbano essere applicati i valori approvati con l'ultima deliberazione assunta da ARERA (631/2023/R/GAS) nonché le modalità per farlo.

R: Si conferma. In conseguenza, ai fini della redazione del Piano Industriale di gara occorre riferirsi ai valori ed alle modalità di cui alla deliberazione ARERA n. 631/2023/R/GAS.

D: (Quesito 151) Al momento della sospensione della procedura di gara (28/4/2023), in virtù di quanto previsto dalla *lex specialis* gli operatori interessati a partecipare alla stessa potevano disporre di 2 mesi per ultimare la predisposizione dell'offerta di gara. Allo stato, alla luce dei nuovi termini assegnati con le *Note Informative* gli stessi operatori disporrebbero soltanto di un mese e 9 giorni solari; il che parrebbe contraddittorio rispetto alle tempistiche *ab origine* considerata da codesta Stazione Appaltante ai fini della predisposizione dell'offerta di gara e introdurrebbe un termine incongruo per il completamento dell'offerta, viepiù ove si consideri la necessità per l'operatore economico di riallocare/riorganizzare un team di lavoro dedicato alla procedura a distanza di oltre un anno dalla sospensione della stessa. Inoltre secondo le previsioni del bando di gara di cui al punto 12 tutti i file dell'offerta devono essere generati come ivi descritto ossia: *"... La generazione di tutti i documenti deve essere effettuata entro e non oltre omissis (punto 3. Del timing di gara - Termine ultimo perentorio – a pena di esclusione – di apposizione della firma digitale e della marcatura temporale dei file) corrispondente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A pena di esclusione, il file contenente la documentazione amministrativa, il file contenente l'offerta tecnica e il file contenente l'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente con apposizione di marcatura temporale."*

Dal momento che il punto 3 del timing di gara non è stato oggetto di modifica nell'ambito della pubblicazione delle Note Informative si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante se la marcatura temporale dei plichi (contenenti rispettivamente la busta amministrativa, tecnica ed economica) sia tuttora necessaria anche alla luce delle nuove disposizioni in merito alla consegna dell'offerta, che prevedrebbero la consegna della busta contenente l'offerta tecnica entro il 15/11/2024. In caso affermativo, si chiede di confermare che i file dell'offerta tecnica possano essere marcati temporalmente entro il 15/11/2024, garantendo così ai concorrenti un tempo sufficiente ad ultimare la predisposizione delle offerte e comunque in linea con il tempo disponibile prima della sospensione della procedura di gara.

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

Al riguardo, si precisa che rappresentano l'unica regolazione a cui fare riferimento quanto indicato all'art. 12 del Bando di gara rettificato ed al Timing di Gara rettificato. Pertanto, deve intendersi superato quanto contenuto nel chiarimento protocollo n. 19189 del 03.09.2024 reso via PEC dalla scrivente Stazione Appaltante e successivamente pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 26/09/2024.

D: (Quesito 152) Tenuto conto del nuovo timing di gara come ridefinito con la pubblicazione delle Note Informative, si rende necessario un aggiornamento del bando di gara nella parte in cui, al punto 6, prevede che *"La data indicativa dell'affidamento degli impianti è il 01/01/2024"*. Si chiede, pertanto, a codesta rispettabile Stazione Appaltante di voler aggiornare la *lex specialis* e di comunicare

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

la nuova data indicativa di inizio affidamento (si presume che possa coincidere con il 01/01/2025), informazione indispensabile ai fini della predisposizione sia dell'offerta tecnica sia del piano industriale. In caso tale data non venga variata formalmente, trattandosi di data puramente indicativa al fine di rendere raffrontabili le offerte dei concorrenti, si ritiene poter assumere che la data presunta di inizio affidamento rimanga coincidente con il 01/01/2024.

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

D: (Quesito 153) Sebbene l'ARERA, con delibera 298/2024/R/gas, abbia ritenuto idonei i valori di rimborso inerenti i cespiti di proprietà comunale dei Comuni di Massazza, Quaregna, Candelo e Camandona, si rileva che il bando ed in particolare la modifica di cui al punto 19, lettera I (cfr. documento pubblicato in data 6/10/2022) contiene ancora la previsione secondo la quale i predetti Comuni *“si riservano la facoltà di decidere di non procedere all'alienazione e dunque di trattenere la proprietà di tali impianti con contestuale concessione d'uso degli stessi in favore del gestore entrante ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 226/2011”*. Considerato che detta previsione è stata ritenuta illegittima dal TAR Piemonte (cfr. sentenza n. 284/2023, capo 14.11), si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di voler aggiornare la *lex specialis* e conseguentemente di chiarire in via definitiva le effettive intenzioni dei quattro Enti concedenti in merito all'alienazione o meno dei cespiti di loro proprietà.

Si chiede inoltre, alla luce delle valutazioni espresse da ARERA, di rendere noto quali di gara (cfr. documento Allegato G pubblicato in data 09/12/2021).

R: Quesito che risulta superato all'esito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara pubblicate sulla G.U.U.E n. S 188/2024 del 26/09/2024.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
STAZIONE APPALTANTE ATEM BIELLA
(Dott. Daniele Lanza)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.